

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4, lett. a), DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE DESTINATI ALLA U.O.C CHIRURGIA VASCOLARE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI

Sommario

Sommario	2
ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLA FORNITURA	7
ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA	7
ART. 4 - QUANTITA'	8
ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	8
A) CARATTERISTICHE TECNICHE:	8
B) FORNITURA DEGLI STRUMENTAZIONE/APPARECCHIATURA E DEI RELATIVI ACCESSORI	9
ART. 6 – CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA	10
ART. 7 – CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO	12
ART. 8 - MODALITA' DI FORNITURA E CONSEGNE	12
- FORNITURE	12
- CONSEGNE	13
a) Consegna ordinaria	13
b) Consegna in conto deposito	14
- CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E SERVIZIO DI ASSISTENZA (SOLO PER I LOTTI PER CUI È RICHIESTO IL COMODATO D'USO GRATUITO DELLE APPARECCHIATURE)	16
Collaudo	18
ART. 9 – CONTROLLI SULLE FORNITURE	19
ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	20
ART. 11 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	21
ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	22
ART. 13 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA	23
ART. 14 – BREVETTI E LICENZE	23
ART. 15 – PENALI	24
ART. 16 – CESSIONE DEI CREDITI	26
ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA	27
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO	30
ART. 20 – NORME DI RINVIO	30

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità relative alla fornitura di dispositivi medici necessari alla U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O., San Camillo de Lellis della ASL di Rieti, previa conclusione di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, ai sensi dell'art. 59, comma 3 e comma 4, lett. a), D.Lgs. 3672023 e successivi Contratti di fornitura, ed è suddiviso nei seguenti n. **59 60** Lotti, come di seguito dettagliato.

LOTTO	DENOMINAZIONE LOTTO (le quantità, la descrizione e le caratteristiche sono riportate nel Capitolato Tecnico e nell'allegato 2.1 al CSA.)	CPV	BASE D'ASTA (36 mesi, €, Iva esclusa)
1	STENT PREMONTATO A BASSO PROFILO CON RIVESTIMENTO ANALLERGICO	33184200-5	7.800,00 €
2	SISTEMA PER TRATTAMENTO ANEURISMI DELL ARCO E SUCCALVIA	33184200-5	360.000,00 €
3	SISTEMA DI ENDOPROTESI PER PROCEDURA FEVAR	33184200-5	472.500,00 €
4	SISTEMA STENT AUTOESPANDIBILE PER TRATTAMENTO DI OCCLUSIONE DELLA VENA ILIACA/FEMORALE	33184200-5	115.500,00 €
5	CATETERI ANGIografICI DIAGNOSTICHI STANDARD	33111710-1	9.000,00 €
6	MICROCATETERI	33111710-1	48.000,00 €
6a			
6B			
7	SISTEMA OCCLUSIONE ARTERIE BASSO FLUSSO	33190000-8	135.000,00 €
7A			
7B			
8	CATETERE CON TECNOLOGIA LASER PER LA RICANALIZZAZIONE DELLE OCCLUSIONI ARTERIOSE CRONICHE PERIFERICHE O INTRASTENT E VENOSE	33111710-1	402.000,00 €
8a			
8B			
8C			
9	ENDOPROTESI TORACICA	33184200-5	644.400,00 €

10	ENDOPROTESI BIFORCATA TRI-MODULARE SOVRARENALE	33184200-5	2.478.000,00 €
11	PROTESI ENDOVASCOLARE CUSTOM MADE ADDOMINALI	33184200-5	792.000,00 €
12	ENDOPROTESI AORTICA SOTTORENALE TRIMODULARE	33184200-5	297.000,00 €
13	SISTEMA DI RIENTRO	33190000-8	187.500,00 €
14	SISTEMA DI RIENTRO CON SONDA ECOGRAFICA INTRAVASCOLARE - CATETERE-SONDA ECOGRAFICA INTRAVASCOLARE	33190000-8	352.500,00 €
14A			
14B			
15	STENT CAROTIDEO CELLE APERTE IN VERSIONE TRONCO/CONICA	33184200-5	90.000,00 €
16	PALLONI MODELLANTI PER ENDOPROTESI TORACICHE E ADDOMINALI	33184200-5	126.000,00 €
17	INTRODUTTORI GRANDI DIAMETRI	33111710-1	234.000,00 €
18	KIT ANGIOGRAFICO CON SUO RELATIVO TAVOLO	33190000-8	54.000,00 €
19	KIT CAROTIDEO	33190000-8	7.200,00 €
20	SISTEMA ASPIRAZIONE E RIMOZIONE TROMBI	33111710-1	67.200,00 €
21	SISTEMA DI RADIOFREQUENZA ENDOVENOSO PER SAFENA	33190000-8	45.000,00 €
22	AGHI PER ACCESSO PERCUTANEO MONOELEMENTO	33111710-1	3.000,00 €
23	KIT ANGIOGRAFICO PER SISTEMA INIEZIONE MEZZO DI CONTRASTO AUTOMATICO PER INIETTORE	33190000-8	94.500,00 €
23a			
23B			
23C			
24	TORQUER PER GUIDE	33111710-1	2.400,00 €
25	STENT TIBIALE A RILASCIO DI FARMACO	33184200-5	108.000,00 €

26	CATETERE A PALLONCINO PER PTA DISTRETTO ILIACO-FEMORALE, POPLITEO E SOTTOGENICOLARE	33111710-1	42.000,00 €
27	CATETERI PER ANGIOPLASTICA TIBIALE VASI	33111710-1	84.000,00 €
28	CATETERI PER ANGIOPLASTICA LUNGHE LESIONI	33111710-1	90.000,00 €
29	CATETERE A PALLONE CON SHELLAC	33111710-1	210.000,00 €
30	KIT PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE	33111710-1	42.000,00 €
31	CATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A LACCIO	33111710-1	13.500,00 €
32	SPIRALI METALLICHE DISTACCO CONTROLLATO CON POLIMERO AUTOESPANDIBILE	33111710-1	72.000,00 €
33	SPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE PERIFERICA	33111710-1	43.200,00 €
34	SISTEMI DI CHIUSURA PERCUTANEA ACCESSI ARTERIOSI GRANDI CALIBRO	33111710-1	27.000,00 €
35	GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE	33111710-1	400.500,00 € 309.000,00 €
35A			
35B			
35C			
35D			
35E			
35F			
36	GUIDE PER PTA ED OCCLUSIONI TOTALI	33111710-1	162.000,00 €
37	INTRODUTTORI VASCOLARI CON ARMATURA E MICROPUNTURA	33111710-1	144.000,00 €
38	INTRODUTTORE ORIENTABILE PER CANNULAZIONE FENESTRAZIONI	33111710-1	24.000,00 €
39	SISTEMA DI CATETERE GUIDA PER ACCESSI A BASSA INVASIVITA'	33111710-1	150.000,00 €
40	FILTRO DI PROTEZIONE CEREBRALE COASSIALE OTW	33111710-1	30.000,00 €
41	SISTEMA OCCLUSIONE ARTERIE ALTO FLUSSO	33190000-8	54.000,00 €
42	SISTEMA DI ABLAZIONE ENDOVENOSO PER SAFENA	33190000-8	300.000,00 €

42A			
42B			
43	LITOTRISSIA PERIFERICA	33111710-1	450.000,00 €
44	CATETERE DI SUPPORTO PERIFERICO	33111710-1	9.000,00 €
45	STENT PREMONTATO SU PALLONE A BASSO PROFILO	33184200-5	18.000,00 €
46	CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO SIROLIMUS	33111710-1	351.000,00 €
46a			
46B			
47	GUIDA EXTRASUPPORT PER ARCO AORTICO	33111710-1	33.600,00 €
48	FILTRO CEREBRALE OTW	33111710-1	390.000,00 €
49	VALVULOTOMO AUTOESPANDIBILE	33190000-8	40.500,00 € 51.000,00 €
50	CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA CAROTIDEA MONORAIL SEMICOMPLIANT	33111710-1	43.200,00 €
51	CATETERE PER FIBRINOLISI CON FORI LATERALI	33111710-1	16.200,00 €
52	CATETERE FOGARTY PER EMBOLECTOMIA AD UNA E OVER THE WIRE	33190000-8	43.200,00 € 47.250,00 €
52A			
52B			
52C			
52D			
53	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE NON IDROFILE	33111710-1	43.200,00 €
54	FISSAGGIO MECCANICO ENDOPROTESI	33111710-1	96.000,00 €
55	CATETERI PORTANTI PER INTERVENTISTICA CAROTIDEA E RENALE	33111710-1	24.840,00 €
56	CATETERI IDROFILICI, RETTI E PRECURVATI	33111710-1	24.000,00 €
57	CATETERI CENTIMETRATI PER AORTOGRAFIA	33111710-1	11.700,00 €
58	KIT INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA E GUIDA.	33190000-8	10.800,00 €
59	PALLONI DISTRETTO ILLIACO	33111710-1	810,00 € 15.000,00 €

60	GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE SPECIALISTICHE	33111710-1	91.500,00 €
60A			
60B			

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura, come descritte nel presente Capitolato tecnico, ed in particolare:

- il trasporto, compresi carico e scarico dei prodotti richiesti presso la sede di consegna, nel rispetto dei termini previsti dal presente CSA;
- la fornitura in comodato d'uso gratuito, per i lotti ove prevista, della strumentazione/apparecchiatura e dei relativi accessori nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione degli stessi o di singole componenti in caso di usura o rottura, la formazione del personale secondo le modalità prescritte dal presente CSA;
- La gestione della fornitura in acquisto e/o conto deposito e/o conto visione **come meglio dettagliato per ciascun lotto nell'Allegato 2.1 al presente CSA di gara.**

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è suddivisa in **59 60 Lotti** come successivamente riportato e specificato.

Per i lotti nn. 8, 14, **18**, 20, 21, 43 la fornitura dei materiali di gara include la fornitura in comodato d'uso gratuito della strumentazione/apparecchiatura e dei relativi accessori.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I Fornitori, inoltre, dovranno indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute.

I prodotti offerti devono corrispondere, per ciascun lotto, alle caratteristiche di minima descritte nell'allegato 2.1 del presente C.S.A. di gara, che si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente atto.

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto avrà una **durata di 36 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro. La fornitura è effettuata secondo le indicazioni riportate nel presente CSA e attraverso l'emissione di singoli "contratti attuativi".

Qualora, nel periodo di validità dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti attuativi, tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

L'accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto alla naturale scadenza una volta che sia raggiunto l'importo massimo della fornitura dettagliato, per ogni singolo lotto, nell'allegato 2.1 al presente CSA.

Per ciascun lotto, questa Azienda si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo Quadro medesimo.

ART. 4 - QUANTITA'

Le quantità annue sono indicate per ciascun lotto nell'Allegato 2.1 al presente CSA di gara. Gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente in base alle effettive necessità della Azienda. L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente, revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di revocare l'affidamento in oggetto a seguito di indicazioni regionali.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

A) CARATTERISTICHE TECNICHE:

1) Disposizioni legislative:

I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso.

I prodotti oggetto della gara debbono possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Dispositivi Medici

(UE) 2017/745 e dalla Direttiva CEE 93/42, ratificata dal D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i., per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento.

I materiali oggetto di gara debbono rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva Comunitaria 90/385/CEE recepita a livello italiano dal D.Lvo. n°507/1992 e s.m.i, essere dotati del codice Basic UDI-DI sul primo livello di confezionamento secondo quanto indicato nel D.M. dell'11 maggio 2023 per ogni dispositivo impiantabile offerto di classe III e IIb e non impiantabile classe III, essere conformi alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana, alle norme di buona fabbricazione e qualità, alla vigente normativa in materia. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che saranno emanati durante il periodo contrattuale.

2) Sterilizzazione:

Tutti i dispositivi debbono essere sterilizzati secondo le normative con specificazione del tipo di sterilizzazione effettuato.

Tutti i dispositivi debbono essere latex-free, corredate da certificazione comprovante tale caratteristica.

B) FORNITURA DEGLI DELLA STRUMENTAZIONE/APPARECCHIATURA E DEI RELATIVI ACCESSORI

Le Ditte aggiudicatarie dei lotti relativi alla gara in oggetto debbono rendere disponibili all'Azienda tutti gli accessori necessari a titolo gratuito, per tutto il periodo della fornitura ed in base alle richieste.

In particolare, dovrà essere garantito per i lotti nn. 8, 14, **18**, 20, 21, 43 la fornitura in comodato d'uso gratuito della strumentazione/apparecchiatura e dei relativi accessori.

Dovranno essere fornite tutte le caratteristiche di tali apparecchiature tramite apposita scheda tecnica e dépliant illustrativo.

Tutte le apparecchiature fornite dovranno garantire la conformità alle normative vigenti o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutte quelle di carattere cogente che vengono emanate nel corso della durata del contratto di fornitura. Eventuali adeguamenti saranno a costo zero per l'Azienda. In particolare, le apparecchiature (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno rispettare almeno i seguenti requisiti di conformità:

- Marcatura di conformità CE
- Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs n°81/2008.
- Conformità alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei pazienti stabilite nel Decreto legislativo 31/07/2020, n. 101 e s.m.i.
- Conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 e dalla Direttiva CEE 93/42, ratificata dal D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i., per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento

- Conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello europeo.
- Conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.
- Ogni impresa aggiudicataria dovrà fornire a richiesta, in omaggio, gli accessori necessari all'espletamento dell'attività da impiegare in diverse situazioni, inclusi gli accessori che commercializza.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta, in caso di rottura o danneggiamento dei materiali, alla loro sostituzione a titolo gratuito.

Per i lotti nei quali è prevista la fornitura in comodato d'uso gratuito delle attrezzature, le stesse dovranno prevedere l'assistenza tecnica del tipo FULL RISK omnicomprensiva (nulla escluso) comprendendo anche il costo della formazione del personale, delle parti di ricambio e del personale di assistenza e materiale usurabile, saranno considerati esclusi da tale copertura solo gli interventi necessari in seguito ad attività dolose.

L'assistenza sopra descritta dovrà essere a totale carico del fornitore, il quale non avrà nulla a pretendere dal Committente.

In caso di necessità di ripristino del funzionamento dell'attrezzatura in comodato d'uso questo dovrà avvenire entro 7 giorni solari dalla segnalazione di fuori servizio dell'apparecchiatura.

ART. 6 – CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I prodotti oggetto della fornitura devono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente al fine di garantirne la corretta conservazione e la sterilità anche durante le fasi di trasporto e stoccaggio. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi a quanto stabilito dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 e dalla Direttiva CEE 93/42, ratificata dal D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i., per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento.

In particolare, per confezione si intende il singolo confezionamento completo di tutte le suddette indicazioni e non scatole multiple.

La singola confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto. Laddove necessario, all'interno della confezione del singolo prodotto devono essere presenti le istruzioni d'uso aventi le caratteristiche di cui al successivo paragrafo.

Eventuali avvertenze e precauzioni particolari da prendere per la conservazione e la manipolazione del materiale, devono essere chiaramente identificabili e leggibili.

Il materiale dovrà essere consegnato diviso in buste o pacchi con etichettatura conforme alla normativa e descrittiva del contenuto e della ditta.

L'etichettatura deve essere tale da garantire la massima riconoscibilità ed identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

I prodotti debbono recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni:

Imballaggio che assicura la sterilità

- Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body.
- Numero di repertorio
- Denominazione dell'apparecchio
- Codice dell'apparecchio, numero di lotto e numero di serie
- Indicazione della data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- La data di scadenza della sterilizzazione e/o la durata
- La dicitura "Sterile"
- Simbolo del "monouso"
- Destinazione d'uso
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione di mese ed anno di fabbricazione

Imballaggio commerciale

- Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body
- Numero di repertorio
- Denominazione dell'apparecchio
- Codice apparecchio, numero di lotto e numero di serie
- Indicazione della data di scadenza
- Simbolo del monouso
- Destinazione del dispositivo
- Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- Condizioni per il trasporto ed il magazzinaggio del dispositivo

Se del caso, all'interno della confezione di ogni prodotto devono essere presenti dei foglietti/bugiardini contenenti le istruzioni d'uso che dovranno, in ogni caso, indicare le istruzioni in caso di danneggiamento dell'involucro e i metodi da seguire per eventuali risterilizzazioni.

Le Ditte aggiudicatarie dei lotti relativi alla gara in oggetto debbono rendere disponibili all'Azienda tutti gli eventuali accessori necessari a titolo gratuito, per tutto il periodo della

fornitura ed in base alle richieste. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta, in caso di rottura o danneggiamento dei materiali, alla loro sostituzione a titolo gratuito.

ART. 7 – CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente al Servizio di Farmacia dell'ASL di Rieti, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Direttore U.O.C. Chirurgia Vascolare per l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

In ogni caso, qualunque modifica relativa al contratto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale modifica del codice e/o del confezionamento dei prodotti aggiudicati, dovrà essere sempre comunicata dalla Ditta con un preavviso di 30 giorni, con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte della stazione appaltante. La Ditta dovrà produrre le certificazioni riferite al nuovo prodotto. In caso di incremento del numero di prodotti contenuti in una confezione, la Ditta dovrà comunque mantenere il prezzo per unità terapeutica.

ART. 8 - MODALITA' DI FORNITURA E CONSEGNE

- FORNITURE

- a) Sulle scatole dovranno essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per individuare il tipo di prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo dello stabilimento di confezione;
- b) I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. In caso contrario la Farmacia per esigenze terapeutiche tratterrà i prodotti chiedendo alla Ditta la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti;
- c) In caso di prodotti in scadenza, l'Azienda si impegna a dare tempestiva comunicazione alla ditta, in un periodo non inferiore ai sei mesi dalla scadenza, per la sostituzione, con pari quantità dello stesso prodotto o altra procedura concordata con il servizio di Farmacia.
- d) La Ditta deve garantire che anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti;

- e) Variazioni di qualità in corso di fornitura dovranno essere anticipate per iscritto alla Farmacia e verranno accettate solo dopo parere favorevole del Direttore U.O.C. Chirurgia Vascolare e del Servizio di Farmacia;
- f) I quantitativi dei prodotti in gara sono presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in diminuzione;
- g) Per esigenze di magazzino le ditte dovranno rispettare le scadenze di consegna indicate dalla UOC Politica del Farmaco e dei Dispositivi medici.

- **CONSEGNE**

La consegna delle merci dovrà essere effettuata presso la UOC Politica del Farmaco e dei Dispositivi medici dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all’interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l’ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell’Azienda Sanitaria e le relative quantità. **La modalità di gestione contrattuale e operativa delle forniture (acquisto, conto deposito e/o conto visione) è descritta, per ciascun lotto, nell’Allegato 2.1 al presente CSA di gara.**

a) Consegnna ordinaria

Laddove non venga attivato il conto deposito, il Fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura **entro 4 giorni solari consecutivi** dall’emissione dell’ordinativo.

I prodotti dovranno essere consegnati nelle quantità e qualità richieste e con una validità dei lotti residua > 75% SHELF LIFE.

Una volta ricevuto l’Ordinativo di Fornitura, l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda Sanitaria la data di consegna prevista, entro il termine massimo stabilito, salvo diverso accordo tra le parti. Resta inteso che la Data di Consegna comunicata dal Fornitore è perentoria e che eventuali ritardi nella consegna saranno computati a partire da essa.

L’accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all’atto della consegna.

Nel caso non fosse possibile periziere la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all’apertura degli imballaggi e delle confezioni.

La Ditta garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della somministrazione. In caso di impossibilità della consegna nelle quantità e nei termini previsti, il fornitore provvederà a fornire tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, alla UOC Politica del Farmaco e dei Dispositivi medici (di seguito, anche, UOC PFDM) e, ove lo stesso lo consenta, a concordare sia la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva

di merce ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante.

Ove necessario, la ASL Rieti provvederà ad acquistare i beni oggetto dell'appalto sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall'ASL Rieti. In caso di consegna in pancali, gli stessi devono essere di tipo EUR e consegnati con messa a terra presso il magazzino indicato nell'ordine.

Non sono ammesse consegne parziali di quanto oggetto dell'Ordinativo, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda.

È facoltà dell'Azienda richiedere i dispositivi in conto visione, come indicato nell'Allegato 2.1 al presente CSA di gara. In tali casi, il Fornitore è tenuto a consegnare il tipo di dispositivo medico (DM) richiesto in previsione di un intervento su un paziente individuato, nelle varie gamme di misure e tipologie, entro 2 giorni solari consecutivi dalla richiesta (conto visione programmabile). **Tenuto conto della natura dell'attività di chirurgia vascolare in regime di urgenza, deve essere anche garantita la consegna in visione in urgenza, con service dello specialist, entro un tempo massimo di 2 ore dalla richiesta. La richiesta verrà inoltrata a mezzo e-mail.**

I DM oggetto di conto visione dovranno essere accompagnati da DdT che porta l'indicazione "Conto visione". Il DdT dovrà indicare esattamente le quantità e la tipologia dei DM consegnati con tutte le informazioni utili alla perfetta indicazione del dispositivo (CND, codice articolo, repertorio, ecc.).

Qualora il materiale richiesto in conto visione non sia utilizzato e non venga perfezionato un Ordinativo di Fornitura da parte della UOC PFDM, l'Azienda deve darne immediata comunicazione al Fornitore per il successivo ritiro del materiale. In tal caso, lo *specialist* che ha provveduto alla consegna dei DM per conto del Fornitore sarà tenuto ad effettuare immediatamente la bolla di reso per il materiale non utilizzato e a provvedere al contestuale ritiro dei DM non utilizzati.

Presso l'Azienda non vi è stoccaggio di beni, in quanto la richiesta viene effettuata al bisogno e nessun bene rientrante nel contratto di CV è detenuto presso l'azienda.

Il Fornitore è obbligato alla trasmissione del DdT dei DM impiantati entro e non oltre 24/48 ore dall'avvenuto impianto. **Al Fornitore è fatto assoluto divieto consegnare DM non rientranti nell'elenco dei dispositivi oggetto del contratto.**

b) Consegnare in conto deposito

Su richiesta del Direttore della UOC Chirurgia Vascolare, il Fornitore dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con la consegna in conto deposito, **secondo quanto indicato nell'Allegato 2.1 al presente CSA di gara**, nelle quantità da concordare preventivamente

con la UOC Politica del Farmaco e dei Dispositivi medici. Nel caso di consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale il Fornitore **entro 48 ore** dalla sottoscrizione del contratto stesso e andrà a costituire la scorta iniziale. **I prodotti gestiti in conto deposito devono essere confezionati per singola unità.**

I Dispositivi Medici dovranno essere consegnati nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva, specificando i quantitativi giacenti per singolo ref. Il reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione da parte dell'Azienda. In caso di urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore.

Il Fornitore aggiudicatario, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza del Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui al CSA di gara, è tenuto a ritirare il materiale in giacenza, con inventario contestuale di rilevazione giacenze effettuato in contraddittorio con il Fornitore, il DEC ed il Responsabile del Conto Deposito -RCD- (individuato, secondo protocollo aziendale, nel Direttore della UOC interessata ed incaricato dell'esecuzione del contratto estimatorio per tutta la sua durata) e del quale viene redatto apposito verbale.

Saranno ritirate esclusivamente le confezioni di vendita integre e relative a prodotti con valida vita residua; i prodotti che non presentano tali caratteristiche vengono addebitati alle condizioni economiche previste dall'offerta in vigore all'atto dell'acquisto. Qualora l'Azienda intenda acquistare tutta la merce giacente in deposito, le condizioni economiche applicate saranno quelle previste dall'offerta in vigore all'atto dell'acquisto.

Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale in conto deposito che è prossimo alla scadenza della validità d'uso, senza alcun onere per l'Azienda. Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD, o suo delegato DAPS, ed il DEC provvederanno ad effettuare l'inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data.

Il materiale presente in conto deposito potrà essere remunerato solo in caso di effettivo utilizzo a seguito dell'emissione di un ordine di fatturazione da parte della UOC PFDM, Nell'ordine di fatturazione è riportato il DM presente in conto deposito che è stato utilizzato.

L'Ordinativo di Fornitura dovrà necessariamente riportare: il lotto di gara di riferimento, il codice e la descrizione del prodotto ordinato, i quantitativi richiesti e il prezzo unitario applicato.

La presa in consegna dei prodotti da parte dell'Azienda non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori

dell’Azienda o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento.

L’Appaltatore Aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (lotto, quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell’ordine, data dell’ordine, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato.

I movimenti di carico per acquisto / ricevimenti saranno generati dalla UOC PFDM e verranno legati alla fattura emessa nello SDI dal fornitore.

La fornitura di reintegro dovrà essere accompagnata da DDT di reintegro Conto Deposito a seguito impianto, ossia il documento di trasporto che viene emesse a seguito di ricezione di un ordine di reintegro da parte dell’azienda sanitaria per utilizzo di DM, riportando obbligatoriamente il codice della lettera di reintegro ricevuto a seguito di consumo,

Nel caso in cui un dispositivo medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all’azienda sanitaria, il fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Il fornitore si impegna, altresì, a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’azienda sanitaria, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei DM. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il fornitore dovrà fornire il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico in ordine alla gestione contrattuale e operativa dei DM forniti in conto deposito e in conto visione si rinvia agli schemi di contratto di fornitura in conto deposito e in conto visione allegati (Allegati 1.7 e 1.8).

- CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E SERVIZIO DI ASSISTENZA (SOLO PER I LOTTI PER CUI è RICHIESTO IL COMODATO D’USO GRATUITO DELLE APPARECCHIATURE)

Le apparecchiature/strumentazione previste per i lotti indicati all’articolo 2 del presente CSA, devono essere consegnate presso la UOC di Chirurgia Vascolare entro il termine concordato con l’Azienda. La consegna dovrà avvenire con ogni onore, compreso il trasporto, l’istallazione e la messa in funzione, l’imballo ed il collaudo a carico della Ditta aggiudicataria, che provvederà ad istruire ed aggiornare il personale preposto all’uso.

L’Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell’ASL Rieti.

L'assistenza delle apparecchiature sarà a totale carico della Ditta fornitrice, che si impegnerà ad effettuare tutte le operazioni di riparazione sulle apparecchiature e di eventuale sostituzione di parti di ricambio occorrenti per il loro funzionamento, nonché le verifiche di sicurezza secondo le norme CEI 62-5 e particolari, con cadenza almeno annuale.

L'Azienda si impegna all'uso delle apparecchiature secondo le norme del Codice Civile. Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso nonché adeguata formazione al personale.

Sarà onere della Società aggiudicataria ritirare le apparecchiature al termine del comodato d'uso, senza costi aggiuntivi per la ASL di Rieti.

Incluso nell'Appalto è anche il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo di durata contrattuale, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo. L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature.

In particolare, per tutto il periodo di comodato d'uso, senza oneri aggiuntivi per la ASL di Rieti, il fornitore dovrà garantire la:

- manutenzione preventiva;
- verifiche di sicurezza;
- manutenzione straordinaria su chiamata anche per guasti dovuti ad eventi eccezionali quali:
 - danni accidentali causati dal personale dell'Azienda durante le operazioni di pulizia e di utilizzo delle apparecchiature fornite o causate da pazienti;
 - danni derivati dall'impianto elettrico; o danni derivanti dal sistema di disinfezione; o fulmini o altri eventi naturali;

Per prevenire danni dovuti all'impianto elettrico, la ditta, se lo ritiene necessario, potrà installare opportuni dispositivi di protezione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno garantire la risoluzione del guasto ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, se del caso con la sostituzione con identico strumento, entro e non oltre le 48 ore.

La ditta dovrà consegnare annualmente alla Struttura il calendario per le manutenzioni preventive e delle verifiche periodiche di sicurezza. Al termine di ogni intervento, sia esso di manutenzione preventiva che straordinaria, la ditta dovrà rilasciare la certificazione dello stato di buona funzionalità dei dispositivi forniti.

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all'utenza ed avere centri di assistenza che garantiscano gli interventi nei tempi precedentemente indicati.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione.

Sulle apparecchiature fornite, ai fini del collaudo, verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

A completamento delle verifiche, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda

COLLAUDO

Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione del singolo strumento ed avverrà dopo l'ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura.

La Asl di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, fornita ed installata, a quanto previsto negli allegati al presente capitolato, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l'aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l'amministrazione.

Durante tali prove preliminari l'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.

Il collaudo non esonerà l'aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l'aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.

La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell'aggiudicatario, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Asl di Rieti avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo anche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza della fornitura. In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la ASL di

Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all'aggiudicatario.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell'aggiudicatario a rischio e pericolo dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell'aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Capitolato o nell'offerta tecnica presentata. In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato A o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

ART. 9 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata al momento dell'apertura dei colli; il Servizio di Farmacia in accordo con la UOC Chirurgia Vascolare, entro 8 giorni dalla consegna, in caso di riscontrata difformità, avvia la procedura di contestazione nei confronti del fornitore il quale è tenuto ad integrare la fornitura nel caso di non corrispondenza.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno essere rifiutati dal Servizio di Farmacia o dalla UOC Chirurgia Vascolare, non solo all'atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

Per gli articoli non rispondenti, all'atto della verifica di conformità, ai requisiti contrattuali si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia;

- restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni;
- restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto ed incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

Agli effetti della verifica di conformità, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonerà la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario accetta di aderire alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvata con DCA n. U00308 del 3/07/2015, successivamente modificata con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

La fattura mensile relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui ai richiamati DCA n. U00308/2015 e DCA n. U00032/2017.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo n.42

02100 – Rieti (RI)

P.IVA / C.F. 00821180577

Codice Univoco Ufficio: UFX1HE

L'ASL corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. L' Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare le forniture impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro esecuzione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

- assumere l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni

pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all’Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell’esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 13 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente capitolo e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell’offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’operatore economico aggiudicatario stesso.

ART. 14 – BREVETTI E LICENZE

L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre e/o a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere

dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

ART. 15 – PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali; resta ferma la facoltà di risolvere il contratto nonché il diritto di agire per il risarcimento dei danni.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
3. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, secondo la procedura di contestazione di cui al successivo comma 5, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
4. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:
 - a) in caso di ritardo nella consegna del materiale richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre i termini prescritti nel presente CSA, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
 - b) nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
 - c) in caso di ritardo nella costituzione iniziale del "conto deposito", sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;

- d) in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito”, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- e) in caso di ritardo nel ritiro del materiale gestito in “conto deposito” al termine del contratto, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda al ritiro entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza del Contratto, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- f) in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere a) o b) dell'art. 8 del Regolamento 2022/1031, sarà dovuta una penale compresa tra il 10 % e il 30 % del valore totale del contratto, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità dell'inadempimento;
- g) in caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura/strumentazione e/o accessorio previsto in comodato d'uso, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro il termine concordato con l'Azienda, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- h) nel caso di ritardo nella rimozione o mancata rimozione delle non conformità rilevate in sede di collaudo, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non ottemperi a quanto richiesto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- i) in caso di ritardo nell'erogazione del servizio di manutenzione preventiva o correttiva, rispetto a quanto prescritto nel presente CSA, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- j) in caso di ritardo nel ripristino dell'apparecchiatura o dei suoi componenti rispetto alle richieste di cui al punto precedente, entro e non oltre i termini prescritti nel presente CSA, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine

massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

6. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

7. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto.

10. In ogni caso l’Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

11. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

12. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta.

13. Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

14. L’ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ART. 16 – CESSIONE DEI CREDITI

Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’art. 120 del Decreto

Legislativo 36/2023 (in seguito, per brevità, “Codice”).

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, nella misura del 2% dell'importo dell'accordo quadro.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, come definite all'art. 9 del Disciplinare di gara.

3. L'Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Azienda può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

9. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - 1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto f) che precede, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tal caso, il direttore dell'esecuzione assegna all'appaltatore un termine non inferiore, salvo i casi d'urgenza, a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- l) L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 17, presente Capitolato;
- m) L'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell'art. 68 del Codice.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del presente articolo, le somme di cui al precedente capoverso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo. All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato al colato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'appaltatore, da dare con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità.

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Allegati:

All. 2.1 – Elenco lotti (descrizione, fabbisogno e basi d'asta);

All. 2.2 – **Protocollo aziendale gestione contrattuale e operativa dei dm forniti in conto deposito e in conto visione**